

MODULARIO  
B.A.C. - 55

MOD. 5



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, al fine di incentivare le produzioni televisive destinate al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, lo stanziamento di 10 miliardi di lire (pari a 5.164.568 euro), da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'art. 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) demanda l'erogazione di detti contributi ad un regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari.

Per adempiere il dettato dell'art. 146, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è stato predisposto il presente schema di provvedimento, sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze (comunicato con nota del 21 novembre 2001), e l'avviso, anch'esso favorevole, del Consiglio di Stato (comunicato con nota del 20 dicembre 2001).

Si illustrano, di seguito, i contenuti delle norme dello schema di regolamento.

L'articolo 1 delimita l'ambito dei soggetti beneficiari dei contributi; in particolare destinatari dei medesimi possono essere le emittenti televisive locali titolari di concessione e le emittenti televisive locali legittimamente operanti secondo le norme vigenti in materia; requisito necessario è che dette emittenti trasmettano programmi autoprodotti, in regola con la legislazione in materia radio-televisiva. Il comma 2 regola gli ulteriori requisiti di ammissibilità al contributo.

L'articolo 2 indica, ai fini dell'ammissibilità al contributo, oggetto e caratteristiche richieste ai programmi televisivi (documentari o cortometraggi, anche animati, a carattere narrativo o culturale) nonché l'ambito temporale entro il quale deve essere avvenuta od avvenire la loro trasmissione via etere (dopo l'entrata in vigore della legge n. 388/00 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento). Viene inoltre introdotto, come titolo preferenziale, l'aver realizzato produzioni dirette alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed ambientale ed ai minori. Vengono poi elencati i tipi di programmi esclusi dal contributo.

L'articolo 3 definisce i limiti dell'entità del contributo concedibile, sia in relazione al singolo programma autoprodotta (50%), sia a ciascuna emittente (5% della somma complessivamente stanziata dalla legge n. 388 del 2000).

L'articolo 4 definisce il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi. In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono modalità e termini per l'effettuazione della domanda di contributo, nonché i contenuti della stessa, consistenti in dichiarazioni ed indicazioni anche autocertificabili. I commi 3, 4 e 5 disciplinano l'iter di esame delle domande presentate, sottoposte ad una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e le modalità dell'invio, da parte delle emittenti, del materiale autoprodotta. La Commissione, che ha il compito di stabilire previamente i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, sulla base del predetto materiale stabilisce la graduatoria dei programmi finanziabili, con importi dei relativi contributi. Il comma 6 stabilisce soggetto e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi.

L'art. 5 è una norma di vigilanza e controllo: stabilisce i casi di revoca del contributo, e le modalità di restituzione del medesimo da parte del soggetto beneficiario.